



Città di Grugliasco (TO)

NORME DI ATTUAZIONE
AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE
(approvato con deliberazione di C.C. n. 55/2004, modificato con deliberazione di C.C. n. 41/2013)

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità	pag. 3
Art. 2 - Riferimenti normativi.....	pag. 3
Art. 3 - Tipologie di inquinamento acustico.....	pag. 3
Art. 4 - Definizioni tecniche.....	pag. 3
Art. 5 – Controlli.....	pag. 4

CAPO II - LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI DI RUMORE

Art. 6 - Classificazione del territorio comunale in zone acustiche.....	pag. 4
Art. 7 - Criterio differenziale.....	pag. 6

CAPO III - INSEDIAMENTI ESISTENTI E ZONE PARTICOLARI

Art. 8 - Piani di risanamento.....	pag. 6
Art. 9 - Aree ferroviarie.....	pag. 7

CAPO IV - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 10 - Nuovi insediamenti produttivi	pag. 7
Art. 11 - Pianificazione Urbanistica.....	pag. 8
Art. 12 - Rumore prodotto dal traffico veicolare.....	pag. 9

CAPO V - ATTIVITÀ TEMPORANEE

Art. 13 - Attività temporanee.....	pag. 9
Art. 14 - Autorizzazione delle attività temporanee.....	pag. 10
Art. 14 <i>bis</i> - Autorizzazioni senza istanza.....	pag. 10
Art. 14 <i>ter</i> - Comunicazione.....	pag. 11
Art. 14 <i>quater</i> - Autorizzazioni con istanza ordinarie.....	pag. 12
Art. 15 (<i>soppresso</i>)	
Art. 16 (<i>soppresso</i>)	
Art. 17 - Aree adibite a pubblico spettacolo.....	pag. 12

CAPO VI - SANZIONI

Art. 18 – Sanzioni.....	pag. 13
-------------------------	---------

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Entrata in vigore.....	pag. 13
----------------------------------	---------

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Le norme presenti hanno per fine la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, e quindi disciplinano l'esercizio delle attività che producono tali alterazioni, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.

Art. 2 - Riferimenti normativi

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Marzo 1991: "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 Marzo 1991 n. 57;
- D.P.C.M. 01.03.1991, art. 2, comma 1;
- Legge n. 447 del 26.10.1995 "*Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico*";
- D.M. 11.12.1996;
- D.P.C.M. 14.11.1997;
- D.P.C.M. 5.12.1997;
- D.M. 16.3.1988;
- D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 ;
- Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000;
- D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/01: "*L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio*";
- D.G.R. 9-11616 del 02.02.2004 "*Criteri per la redazione della documentazione di Impatto Acustico*";
- D.G.R. 46-14762 del 14.02.2005 "*Criteri per la redazione della documentazione di Clima Acustico*";
- L. 106 del 12/07/2011, di conversione del D.L. 13/05/11 n. 70 art. 5;
- D.P.R. 227 del 19/10/2011;
- D.G.R. 24-4049 del 27/06/2012;

Art. 3 - Tipologie di inquinamento acustico

1. Ai fini del presente regolamento, l'inquinamento acustico è da suddividersi in due forme principali:
 - a) inquinamento acustico in ambiente esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;
 - b) inquinamento acustico in ambiente interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.

Art. 4 - Definizioni tecniche

1. Le definizioni tecniche per l'attuazione del presente regolamento si rifanno a quanto citato dal D.P.C.M.01.03.1991 e sono le seguenti:

Livello di rumore ambientale (L_A): è il livello di rumore prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. E' il livello che si confronta con il valore limite assoluto di immissione.

Livello di rumore residuo (L_R): è il livello di rumore che si rileva quando si esclude la specifica

sorgente disturbante, sia essa una singola apparecchiatura o un insieme di macchinari.

Livello differenziale di rumore (L_D): è la differenza tra il livello di rumore ambientale (L_A) e quello di rumore residuo (L_R): $L_D = L_A - L_R$

Livello di emissione: è il livello di rumore dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.

Valore limite di immissione: è il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità del ricettore. I valori limite di immissione sono distinti in:

a) *valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

b) *valori limite differenziali*, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e quello di rumore residuo.

Valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico.

Art. 5 - Controlli

1. Le attività di controllo e rilevazione dei livelli di rumore, sia nell'ambiente esterno che negli ambienti abitativi, viene effettuata dagli organi competenti, a norma di legge, preposti a tali servizi.

CAPO II - LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI DI RUMORE

Art. 6 - Classificazione del territorio comunale in zone acustiche

1. L'adozione e l'approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica (cartografia e regolamento di attuazione) è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'art. 32 comma 2 lettera b) della legge 08.06.1990 n. 142.
2. Il territorio comunale è suddiviso in classi acustiche, la cui definizione è riportata nei punti seguenti, in conformità a quanto disposto dalla tabella 1 del citato D.P.C.M. 01.03.1991.
2. I livelli massimi di rumore ammessi in ciascuna classe sono di seguito riportati in tabella, in conformità a quanto disposto dalla tabella 2 del citato D.P.C.M. 01.03.1991.
3. La suddivisione del territorio in zone deriva da una revisione dell'elaborato grafico redatto dall'A.R.P.A. come proposta nell'ambito del progetto "DISIA2", già adottato con DGC n. 21 del 30/01/2002;
4. Le classi acustiche sono così definite:

Classe I - Aree particolarmente protette.

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed

assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

6. I limiti di riferimento per le singole classi sono i seguenti:

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE in dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III	Aree di tipo misto	55	45
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE in dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe I	Aree particolarmente protette	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	VALORI DI ATTENZIONE IN dB(A)			
	SE RIFERITI AD UN'ORA		SE RIFERITI ALL'INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I) Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II) Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III) Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV) Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V) Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI) Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITA' in dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe I	Aree particolarmente protette	47	37
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III	Aree di tipo misto	57	47
Classe IV	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V	Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Art. 7 - Criterio differenziale

- Per le zone non esclusivamente industriali, di cui alle classi dalla prima alla quinta, oltre ai limiti massimi in assoluto ammissibili per il rumore nell'ambiente esterno, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):
 - 5 dB(A) durante il periodo diurno, dalle ore 6:00 alle ore 22:00;
 - 3 dB(A) durante il periodo notturno, dalle ore 22:00 alle ore 6:00.
- La misurazione deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.
- La norma del presente art. 7 comma 1 non vige nei casi disciplinati dal successivo Capo IV art. 12 e Capo V , artt. 14bis, 14 ter, 14 quater .

CAPO III - INSEDIAMENTI ESISTENTI E ZONE PARTICOLARI

Art. 8 - Piani di risanamento

- Per le norme inerenti i Piani di Risanamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 9 - Aree ferroviarie

1. La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95; in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art.3 del DPR 18 novembre 1998, n. 459 che le definisce come segue:
"A partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di m 250"...(omissis)... "Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B".
"Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".
2. All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal DPR citato al punto precedente per la sorgente sonora ferroviaria.
3. Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti dal Decreto 459/98.

CAPO IV - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 10 - Nuovi insediamenti produttivi

1. La concessione edilizia riguardante la nuova costruzione o l'ampliamento di edifici e/o di impianti, dovrà precisare i limiti acustici della classe di appartenenza, in base a quanto disposto dal citato D.P.C.M. 01.03.1991, e dal Piano di Zonizzazione Acustica.
2. Ad eccezione dei casi previsti all'art. 4 del DPR 227/2011, per i quali occorre fornire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 3 comma 2 dello stesso DPR, su modulistica predisposta dal Comune, è fatto obbligo di allegare, alla domanda di rilascio della concessione, autorizzazione o altro, quando sia previsto l'insediamento di nuova attività produttiva (o sostanziale modifica dell'attività, come, ad esempio variazione dei cicli produttivi) la Documentazione di Impatto Acustico, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, per gli interventi relativi alle seguenti attività:
 - a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale o di clima acustico;
 - b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi ove siano installati impianti rumorosi;
 - d) impianti sportivi e ricreativi;
 - e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove siano installati impianti rumorosi;
 - f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
 - g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove siano installati impianti rumorosi;
 - h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
 - i) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;

- j) parcheggi con capienza superiore ai 200 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
 - k) cave;
 - l) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
 - m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni.
- In caso di mancata classificazione delle strade, il professionista effettua una valutazione ex-ante.

L'assenza della suddetta documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di documentazione previsionale acustica non comporta la presenza di sorgenti sonore significative, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva compilata dallo stesso tecnico, su modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale.

3. Nel caso di opere interne in edifici adibiti ad insediamenti produttivi la relazione inerente gli interventi da realizzare dovrà indicare il rispetto dei livelli massimi di rumore ammessi nella classe acustica di appartenenza dell'edificio.

4. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore, rispetto alla situazione preesistente, dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

L'assenza della predetta documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

5. Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

Art. 11 - Pianificazione Urbanistica

1. In fase di redazione di nuovi strumenti urbanistici, compreso il Regolamento Edilizio, o di loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione insediata.
2. Qualsiasi intervento di pianificazione urbanistica deve essere programmato, collocato e progettato in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio comunale, operata tramite il Piano di Zonizzazione Acustica.
3. E' fatto obbligo di allegare alle domande per il rilascio di concessioni edilizie, autorizzazioni o altro, una relazione previsionale di Clima Acustico, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della normativa vigente, in caso di realizzazione

delle tipologie d'insediamento elencati al comma 3 dell'art 8 della Legge 447/95.

Per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini della concessione edilizia, la relazione acustica è sostituita da un'autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della Legge n. 106 del 12/07/2011. L'autocertificazione è resa con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000.

4. I progetti relativi a costruzione di edifici di civile abitazione dovranno altresì attenersi a quanto previsto dal DPCM 05/12/1997, inerente i requisiti acustici passivi che dovranno essere rispettati. Gli edifici soggetti sono quelli elencati nella Tabella A allegata al DPCM 05/12/1997.
5. In caso di ristrutturazioni edilizie o ampliamenti, gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 sono applicati alle parti di nuova realizzazione.
6. La documentazione comprovante il rispetto dei requisiti acustici passivi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo è redatta, ai sensi della normativa vigente, da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ed è requisito essenziale per il rilascio del certificato di agibilità.

Art. 12 - Rumore prodotto dal traffico veicolare

1. Salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio di questo Comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali sono adibiti i veicoli stessi.
2. In fase di revisioni e varianti del Piano Generale del Traffico Urbano, redatto ai sensi del D.Lgs n. 285 del 30/04/92, "Nuovo Codice della Strada", gli interventi devono essere programmati in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio operata tramite il Piano di Zonizzazione Acustica.

CAPO V - ATTIVITÀ TEMPORANEE

Art. 13 – Attività temporanee

1. Per attività temporanee si intendono le attività che durano per un tempo limitato. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza.
2. Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.
3. Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.
4. In particolare, sono da considerare a carattere temporaneo le seguenti attività:

a) *Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico*, quali concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, luna park, feste popolari, "notti bianche", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, attività di intrattenimento e simili.

b) *Cantieri*, quali cantieri edili, stradali o industriali, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell'opera;

c) *Altre attività*, relative alla manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento delle aree mercatali e delle strade, raccolta e compattamento dei rifiuti urbani, cave

Per quanto attiene altre definizioni si richiamano le norme vigenti di riferimento.

Art. 14 - Autorizzazione delle attività temporanee

1. Le attività temporanee di cui all'art.13, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 ed al presente regolamento, dal Sindaco o suo delegato, con le modalità di cui ai successivi artt. 14-bis, 14-ter, 14-quater.
2. Le autorizzazioni in deroga, a seconda delle caratteristiche proprie del tipo di attività oppure dei luoghi in cui sono esercitate, sono distinte in *Autorizzazioni senza istanza*, autorizzazioni con procedura semplificata o *Comunicazioni*, ed *Autorizzazioni con istanza* ordinarie.
3. L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.
4. Il titolare dell'autorizzazione deve adottare in ogni fase tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali fattibili per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la possibilità di segnalazioni ed esposti.
5. In caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti o qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione o emergano problematiche non previste, il Comune può revocare le autorizzazioni concesse o può ordinare la sospensione delle attività rumorose sino all'adeguamento delle medesime ad ulteriori prescrizioni successive.
6. L'Amministrazione comunale può autorizzare in deroga ai limiti acustici, altre attività, diverse da quelle contemplate nei successivi artt. 14-bis, 14-ter, 14-quater, con apposito provvedimento e secondo specifiche esigenze locali.

Art. 14 bis - Autorizzazioni senza istanza

1. Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, le attività seguenti:
 - a) cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità nonché quelli finalizzati al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;
 - b) cantieri di durata fino a 3 giorni feriali, nel caso il rumore immesso nell'ambiente abitativo provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore

20.00, e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A);

c) lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali, nel caso in cui il rumore provenga dall'interno dell'edificio, effettuati, nei giorni feriali, tra le ore 8.00 e le ore 20.00 e, nei giorni festivi, tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00;

d) spettacoli e manifestazioni che si svolgono per non più di 3 giorni, anche non consecutivi nell'anno, con orario dalle 9.00 alle 22.00 e nel limite di 70 dB(A) di livello equivalente misurato in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore;

e) attività di lunapark, effettuate per non più di 3 giorni, con orario dalle 9.00 alle 20.00 e nel limite di 70 dB(A) di livello equivalente misurato in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore;

f) manifestazioni caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate carri allegorici, marcia bande musicali, sfilate di rievocazioni storiche) che si svolgono tra le ore 9.00 e le ore 22.00;

g) attività con sorgenti sonore mobili esercitate per specifiche esigenze locali di necessità ed urgenza, in qualsiasi orario;

h) attività di manutenzione delle aree pubbliche, spazzamento strade, pulizia aree mercatali, nettezza del suolo, raccolta e compattamento dei rifiuti urbani, effettuate dalle ore 6.00 alle 24.00;

2. Il limite di 70 dB(A) di cui al comma 1, lettere b) e d), è inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministero dell'Ambiente 16/3/1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*".

Art. 14 ter - Comunicazione

1. Si intendono autorizzate con procedura semplificata, a decorrere dalla data di inizio indicata nella Comunicazione, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività, le attività seguenti:

a) *Cantieri aventi le seguenti caratteristiche:*

- durata complessiva fino a 60 gg;

- orario delle attività fra le ore 8.00 e le ore 20.00, con pausa di almeno 1 ora fra le ore 12.00 e le ore 15.00;

- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità di cui al DM. 16/3/1998;

- utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;

- allestiti in aree non assegnate alla Classe I del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale;

b) *Spettacoli e manifestazioni aventi le seguenti caratteristiche:*

- svolgimento nei siti individuati secondo i criteri della DGR 6/8/2001 n. 85-3802 e riportati nella Tavola 4 allegata al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale vigente, o in siti diversi;

- durata complessiva, per ogni sito, fino a 30 gg/anno, anche non consecutivi, e/o con svolgimento fino alle ore 24 (eccetto luna park);

- manifestazioni caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate carri allegorici o di rievocazioni storiche, marcia bande musicali) che si protraggono oltre le ore 22 e si concludono entro le ore 24;

- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su

qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel DM. 16/3/1998;

2. La Comunicazione di cui al presente articolo deve essere presentata al Comune con un anticipo di almeno 20 gg dalla data di inizio dell'attività, su apposita modulistica predisposta dal Comune. Le attività sono autorizzate in assenza di diniego del Comune entro i 15 gg successivi al ricevimento della Comunicazione.

Art. 14 quater - Autorizzazioni con istanza ordinarie

1. Tutte le attività a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti agli artt. 14 bis e 14 ter (incluse le attività di luna park di durata superiore a 3 gg. e/o oltre le ore 20) del presente regolamento devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.
2. L'istanza di autorizzazione deve essere presentata con un anticipo di almeno 30 gg dalla data di inizio dell'attività, su apposita modulistica predisposta dal Comune e deve essere corredata da relazione tecnica predisposta e sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2 commi 7 e 8 della Legge 447/1995.
3. Fatta salva la possibilità di diniego del Comune entro i 20 gg successivi al ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione è di norma rilasciata entro la data di inizio dell'attività.
4. L'autorizzazione reca l'indicazione dei limiti temporali e le eventuali limitazioni di livello sonoro; può contenere prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico, ulteriori a quelle proposte dal richiedente, in particolare nei casi in cui le attività temporanee siano svolte oltre le ore 24,00.

Art. 15
(soppresso)

Art. 16
(soppresso)

Art. 17 - Aree adibite a pubblico spettacolo

1. Si definiscono aree adibite a pubblico spettacolo quelle richiamate negli artt. 68, 69 e 80 del TULPS (Testo Unico Legge sulla Pubblica Sicurezza).
2. Le principali aree sopra definite vengono individuate nella Tav. IV, allegata alle presenti Norme di Attuazione.
3. Lo svolgimento di attività temporanee di pubblico spettacolo svolte nelle aree di cui ai commi precedenti soggiacciono agli stessi adempimenti di cui agli artt. 14-bis, 14-ter, 14-quater.
4. Nei siti con strutture permanenti di pubblico spettacolo per le quali sia stata redatta, da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, la Relazione Previsionale di Impatto Acustico, le istanze di Autorizzazione in deroga di cui all'art. 14-quater non necessitano della relazione di cui al comma 2 del medesimo articolo.

CAPO VI - SANZIONI

Art. 18 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia, le violazioni alla norme previste dal presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, secondo i criteri di applicazione previsti dal vigente "*Regolamento per le procedure sanzionatorie amministrative*" di cui alla delibera di C.C. n° 105 del 27/11/2006.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della Delibera di approvazione.